



COMUNICATO UFFICIALE N.328

328/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Aprile 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente; Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca BENTIVOGLIO/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 23/02/2016 il sig.Gianluca BENTIVOGLIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stato allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R.contenente il ricorso, inviata alla Società controparte,(così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Gianluca BENTIVOGLIO,nei confronti della Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

2) RICORSO DEL CALCIATORE Guido DI DEO/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 19/01/2016 il sig.Guido DI DEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stata allegata copia dell'accordo economico depositato (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Guido DI DEO,nei confronti della Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Christian MANGIAROTTI/ASTI CALCIO F.C. S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/03/2016 il sig.Christian MANGIAROTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.793,81 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €3.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.500,00.

Si rileva preliminarmente, la totale discordanza delle somme percepite e richieste da quanto previsto dall'accordo economico depositato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Christian MANGIAROTTI nei confronti della Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. per discordanza sulla somma richiesta.

Dispone che tassa reclamo versata venga incamerata.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MONTENEGRO/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/03/2016 il sig.Andrea MONTENEGRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.700,00.

La Società in data 19/03/2016, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito,allegando alle stesse prove documentali attestanti pagamenti effettuati al ricorrente per un totale di €.7.200,00.

Il ricorrente, non replicava alle memorie difensive della Società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,respinge il reclamo presentato dal Sig.Andrea MONTENEGRO, nei confronti della Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo MITROTTI/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/03/2016 il sig.Giacomo MITROTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €3.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.350,00.

La Società in data 31/03/2016 faceva pervenire nei termini previsti, le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse documentazione comprovante pagamenti in favore del ricorrente per €2.750,00.

In data 8/04/2016, replicava il ricorrente, tramite del proprio legale, dichiarando di aver ricevuto le controdeduzioni da parte della Società, ma prive di qualsiasi documentazione comprovante avvenuti pagamenti, così come previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Le controdeduzioni della Società pertanto vengono dichiarate inammissibili.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig. Giacomo MITROTTI della somma di €.2.350,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BERRETTI/A.S.D.AGROPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/02/2016 il sig. Matteo BERRETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.11.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.14.322,00.

Si rileva preliminarmente che in data 2/05/2016 il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Davide FERULLO/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 30/09/2015 il sig. Davide FERULLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente però che erroneamente, il ricorso per la Società controparte, è stato trasmesso tramite Racc.A.R. ad un indirizzo errato, non corrispondente a quanto risulta dall'anagrafica federale F.I.G.C.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improcedibile il reclamo proposto dal sig. Davide FERULLO, nei confronti della Società U.S.D.CAVESE 1919 per errata notifica.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio GUARRO/S.S.D.POLSARNESE 1926 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/01/2016 il sig.Antonio GUARRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.POL.SARNESE 1926 A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Si rileva preliminarmente che in data 14/04/2016 il ricorrente,tramite il proprio legale, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola DE SANTIS/U.S.D.SAN SEVERO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2015 il sig.Nicola DE SANTIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €5.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.050,00.La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.SAN SEVERO al pagamento in favore del sig.Nicola DE SANTIS della somma di €1.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio GASPARI/A.S.D.VILLAFRANCA VERONESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/02/2016 il sig.Fabio GASPARI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VILLAFRANCA VERONESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €3.950,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.050,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.VILLAFRANCA VERONESE al pagamento in favore del sig. Fabio GASPARI della somma di € 2.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CATALANO/SSD UNIONE TRIESTINA 2012

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/01/2016 il sig. Andrea CATALANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 24.040,96 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 7.500,00 maturata al mese di Dicembre 2015, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 al pagamento in favore del sig. Andrea CATALANO della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca MIGLIORINI/SSD UNIONE TRIESTINA 2012

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/01/2016 il sig. Gianluca MIGLIORINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 21.394,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 10.697,20 maturata al mese di Dicembre 2015, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD UNIONE TRIESTINA 2012 al pagamento in favore del sig. Gianluca MIGLIORINI della somma di €.10.697,20. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' CROTTI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/02/2016 il sig. Nicolo' CROTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.23.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.4.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.983,30, maturata al mese di Dicembre 2015, in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Nicolo' CROTTI della somma di €.4.983,30.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Simone GIACOMINI/SACILESE CALCIO S.S.D. A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/01/2016 il sig. Simone GIACOMINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SACILESE CALCIO S.S.D. Arl un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.500,00 maturata fino al mese di settembre 2015, in quanto poi trasferito ad altra squadra.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SACILESE CALCIO S.S.D. Arl al pagamento in favore del sig. Simone GIACOMINI della somma di €.1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DELLA CALCIATRICE Vanessa NICITA/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/01/2016 la sig.na Vanessa NICITA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €1.750,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.450,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 al pagamento in favore della sig.na Vanessa NICITA della somma di €1.450,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Paula PASOS SANCHEZ/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/02/2016 la sig.na Paula PASOS SANCHEZ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €4.250,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.150,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 al pagamento in favore della sig.na Paula PASOS SANCHEZ della somma di €2.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Letizia GIOVANNINI/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/02/2016 la sig.na Letizia GIOVANNINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €1.250,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €750,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 al pagamento in favore della sig.na Letizia GIOVANNINI della somma di €750,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 16 Maggio 2016

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino